Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 8 maggio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. **1048**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1842, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 421 - l'elenco delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali è modificato nel senso che la scuola di preparazione per tecnici di fisio-chinesiterapia (scuola diretta a fini speciali) muta la denominazione in quella di scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione (scuola diretta a fini speciali).

Art. 422 - l'ordinamento della scuola di preparazione per tecnici di fisio-chinesiterapia, che muta la denominazione in quella di scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione
(Scuola diretta a fini speciali)

E' istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Padova una scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della fisio-chinesiterapia e della riabilitazione.

La scuola ha indirizzo teorico-pratico.

La durata del corso è di tre anni accademici.

Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi forniti del titolo di istruzione di secondo grado che abbiano compiuto il diciasettesimo anno di età.

Gli aspiranti dovranno inoltre presentare un certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti, attestante la loro idoneità fisica e psichica.

Per l'ammissione alla scuola, i candidati dovranno superare un esame scritto su argomenti di cultura generale e di scienze naturali e fisiche che rientrino nei programmi degli istituti di istruzione secondaria.

L'esame di ammissione avrà luogo entro il 30 novembre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione sarà composta dal direttore della scuola e da 4 insegnanti della scuola stessa nominata dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Il numero massimo dei partecipanti ammessi ad ogni anno è fissato in 15.

Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Padova.

La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Gl insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di un'altra facoltà dell'Ateneo e tra persone di riconosciuta competenza nel campo della terapia fisica e della riabilitazione anche al di fuori dell'ambito universitario.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza secondo il calendario dell'anno accademico e con un impegno di ore settimanali che saranno fissate dal direttore della scuola e dal corpo insegnante. Non saranno ammessi all'anno successivo ed all'esame di diploma gli allievi che abbiano ripetute assenze ingiustificate, o anche assenze giustificate (ad esempio per malattia) per più della metà delle lezioni, sia teoriche che di tirocinio pratico.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia generale;
anatomia dell'apparato locomotore;
anatomia del sistema nervoso;
fisiologia dell'apparato locomotore (chinesiologia);
fisiologia del sistema nervoso;
patologia generale;
fisioterapia in generale: fangoterapia, idroterapia, elio-climatoterapia, termoterapia, crioterapia, psammoterapia;
psicologia;
elementi di fisica.

2° *Anno*:

semeiotica, patologia e clinica delle malattie e lesioni traumatiche dell'apparato locomotore (biennale);
semeiotica, patologia e clinica delle malattie del sistema nervoso;
patologia medica;
patologia chirurgica;
fisio-chinesiterapia dell'apparato respiratorio;
fisio-chinesiterapia dell'apparato cardiocircolatorio;
kinesiterapia;
massoterapia;
fisioterapia strumentale ed elettroterapia;
terapia occupazionale;
logoterapia;
neuropsichiatria;
ginnastica medica nei dismorfismi e paramorfismi.

3° *Anno*:

semeiotica, patologia e clinica delle malattie e lesioni traumatiche dell'apparato locomotore (biennale);
clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative;
problemi di riabilitazione in geriatria;
elementi di igiene e medicina preventiva;
nozioni di patologia della cute e del sottocute;
elementi di pronto soccorso;
elementi di legislazione sanitaria, servizio sociale e deontologia.

Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione dalla clinica ortopedica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola.

Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sotto la guida dei medici e dei terapisti della riabilitazione didattici, presso il servizio di terapia fisica e riabilitazione della clinica ortopedica dell'Università di Padova, nonché, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti ed associazioni specialistiche.

Durante l'anno accademico saranno tenute interrogazioni, prove pratiche ed eventuali prove scritte.

Al termine di ciascun anno accademico i candidati dovranno sostenere, nella sessione estiva, un esame per ciascuna delle materie oggetto di insegnamento durante l'anno.

Gli allievi che risultino insufficienti in più di tre materie dovranno ripetere il corso nell'anno successivo. Gli altri saranno ammessi all'esame di riparazione nella sessione autunnale.

Le commissioni di esame per ciascuna materia sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Sono composte da tre membri, tra cui il professore ufficiale della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Per la promozione è necessario conseguire una votazione di almeno 18 punti.

Viene ammesso all'esame di diploma l'allievo che ha regolarmente frequentato il terzo anno ed abbia superato tutti gli esami.

L'esame di diploma consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta che verrà assegnata all'inizio del terzo anno;

b) in una prova scritta su un caso clinico;

c) in una prova pratica su malato.

La commissione dell'esame di diploma è composta da cinque membri, scelti fra i docenti della scuola, ed è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

I candidati che non abbiano superato l'esame di diploma nella sessione estiva potranno ripetere la prova nella sessione autunnale. Qualora fossero respinti anche in questa sessione, dovranno ripetere un altro anno di frequenza.

Agli allievi che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione.

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di immatricolazione	L. 2.000
tassa di iscrizione	» 50.000
soprattassa esami	» 10.000
tassa erariale di diploma	» 6.000
tassa di ricognizione per i fuori-corso	» 5.000

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi delle regioni, di enti pubblici o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1049**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 300, e con lo spostamento della numerazione degli articoli e titoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e titolo relativi all'inserimento delle norme generali della facoltà di farmacia e alla istituzione della scuola di perfezionamento in farmacologia.

TITOLO XIII

FACOLTA' DI FARMACIA

Norme generali

Art. 301. — Le scuole di perfezionamento istituite presso la facoltà di farmacia, hanno lo scopo di fornire ai giovani laureati la preparazione necessaria nei singoli campi, dell'analisi e della tecnologia farmaceutica, della farmacologia, in relazione alle esigenze dei lavoratori universitari industriali ed ospedalieri e rilasciano i relativi diplomi di perfezionamento.

Art. 302. — I direttori delle scuole sono scelti tra i professori ordinari e straordinari della facoltà di farmacia dell'Università di Pavia e nominati dalla facoltà per la durata di un triennio. Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo che è formato dal direttore e da altri due membri, scelti tra gli insegnanti della scuola, e viene nominato ogni triennio dalla facoltà.

Gli insegnanti della scuola sono proposti, d'intesa col consiglio direttivo, dal direttore, che può scegliere tra i professori di ruolo e non di ruolo della facoltà ed anche tra persone di riconosciuta competenza nelle materie d'insegnamento delle scuole; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facoltà.

Art. 303. — Il programma di ogni scuola viene compilato anno per anno dal direttore della scuola, sottoposto all'approvazione della facoltà e quindi reso pubblico.

Art. 304. — La facoltà, udito il consiglio della scuola, può concedere un abbreviamento di corso di perfezionamento, non superiore ad un anno, a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore.

Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra, sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma e ad ottemperare agli obblighi amministrativi al pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare.

Art. 305. — Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati dovranno essere portati a termine, qualunque sia il numero degli iscritti.

Del pari può essere fissato un numero massimo di iscritti, oltre al quale non saranno accolte ulteriori iscrizioni.

Art. 306. — La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della scuola.

La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della scuola.

Art. 307. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà su proposta del direttore della scuola. Ciascuna commissione non può essere composta con meno di tre membri.

Art. 308. — L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, tra cui un relatore ed un controrelatore, nominata a norma dell'art. 42 del regio decreto-legge 4 giugno 1938, fra i professori componenti la scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta di carattere sperimentale preparata durante il periodo di perfezionamento.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma, se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di perfezionamento.

Art. 309. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della facoltà di farmacia, oltre alla tassa di diploma di L. 6.000.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

L'importo netto delle soprattasse di profitto e di diploma viene ripartito secondo i criteri di cui al decreto presidenziale 1° dicembre 1952, n. 4512.

Scuola di perfezionamento in farmacologia

Art. 310. — La scuola di perfezionamento in farmacologia rilascia il diploma di perfezionamento in farmacologia.

La durata del corso è di tre anni.

Art. 311. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale.

Art. 312. — Il numero degli ammessi non può essere superiore a 20 per anno di corso.

Art. 313. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni sono i seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia generale;
farmacologia sistematica I;
farmacologia sperimentale I;
statistica;
tossicologia e teratologia;
animali da sperimentazione (semestrale);
farmacocinetica (semestrale).

2° *Anno*:

farmacologia sistematica II;
farmacologia sperimentale II;
farmacologia molecolare;
farmacologia biochimica;
caratteristiche delle forme farmaceutiche;
chemioterapia (annuale);
immuno-farmacologia (semestrale).

3° *Anno*:

progettazione di farmaci;
farmacoterapia;
valutazione clinica dei farmaci;
neuropsicofarmacologia (semestrale);
endocrinologia (semestrale).

I corsi saranno accompagnati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e saranno integrati da seminari su argomenti di particolare attualità.

In aggiunta agli insegnamenti sopra indicati gli iscritti alla scuola dovranno seguire ogni anno un corso universitario scelto su parere del consiglio direttivo della scuola, al fine di colmare eventuali lacune derivanti dal tipo di laurea conseguita; sul corso seguito gli iscritti alla scuola dovranno sostenere un colloquio.

Art. 314. — Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame vertente sugli insegnamenti impartiti dalla scuola in quell'anno, di fronte ad una commissione formata da professori incaricati dei corsi e presieduta dal direttore della scuola.

Art. 315. — La facoltà si riserva di attivare il corso del 1° anno in funzione del numero di coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione (minimo 10).

Gli altri due corsi verranno comunque attivati qualunque sia il numero degli iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1979.

Costituzione del Consiglio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 8 e 60 della predetta legge riguardanti il Consiglio sanitario nazionale e le modalità di costituzione, la composizione, nonché la durata per un quinquennio;

Viste le designazioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dai Ministeri, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerato che alla nomina del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si procederà appena costituito l'Istituto stesso, per effetto dell'art. 23 della legge citata;

Considerato, altresì, che le regioni Lombardia e Sardegna si sono riservate di designare il componente supplente;

Ritenuto, peraltro, che il Consiglio sanitario nazionale deve essere costituito entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge e che occorre assicurare il tempestivo funzionamento di tale Consesso;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Consiglio sanitario nazionale, di cui agli articoli 8 e 60 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il Consiglio sanitario nazionale è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto come segue:

a) *In rappresentanza delle regioni e delle province autonome*:

Enrietti Ezio, membro effettivo, e Oberto Giuseppe, membro supplente, per la regione Piemonte;

Rollandin Augusto, membro effettivo, e Montesanti Federico, membro supplente, per la regione Valle d'Aosta;

Thurner Renzo, membro effettivo, per la regione Lombardia;

Melotto Giambattista, membro effettivo, e Dal Santo Giuseppina, membro supplente, per la regione Veneto;

Antonini Canterin Silvano, membro effettivo, e Vigini Arturo, membro supplente, per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Dosio Andrea, membro effettivo, e Ponassi Giovanni, membro supplente, per la regione Liguria;

Triossi Decimo, membro effettivo, e Bartoli Jone, membro supplente, per la regione Emilia-Romagna;

Vestri Giorgio, membro effettivo, e Giovannelli Rodolfo, membro supplente, per la regione Toscana;

Cecati Vittorio, membro effettivo, e Bellillo Katia, membro supplente, per la regione Umbria;

Massi Emidio, membro effettivo, e Capodaglio Elio, membro supplente, per la regione Marche;

Ranalli Giovanni, membro effettivo, e Dell'Unto Paris, membro supplente, per la regione Lazio;

Manzoli Antonio, membro effettivo, e Cantalini Camillo, membro supplente, per la regione Abruzzo;

Paone Natalino, membro effettivo, e Pagliarulo Nicola, membro supplente, per la regione Molise;

Pavia Silvio, membro effettivo, e Leone Carlo, membro supplente, per la regione Campania;

Zingrillo Giuseppe, membro effettivo, e Margiotta Giovanni, membro supplente, per la regione Puglia;

Schettini Fernando, membro effettivo, e Azzarà Carmelo, membro supplente, per la regione Basilicata;

Dominijanni Bruno, membro effettivo, e Alvaro Saverio, membro supplente per la regione Calabria;

Placenti Salvatore, membro effettivo, e Rubino Raffaello, membro supplente, per la regione Sicilia;

Rojch Angelo, membro effettivo, per la regione Sardegna;

Matuella Sergio, membro effettivo, e Fuganti Paolo, membro supplente, per la provincia autonoma di Trento;

Gebert-Deeg Waltraud, membro effettivo, e Erckert Karlheinz, membro supplente, per la provincia autonoma di Bolzano;

b) *In rappresentanza dei Ministeri*:

Garattini Silvio, membro effettivo, e Fredella Antonio, membro supplente, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fazio Domenico, membro effettivo, e Zanella Everardo, membro supplente, per il Ministero della pubblica istruzione;

Bruni Giancarlo, membro effettivo, e La Commare Pietro, membro supplente, per il Ministero dell'interno;

Favuzzi Enrico, membro effettivo, e Cappannini Arturo, membro supplente, per il Ministero della difesa;

Tavernese Raffaele, membro effettivo, e De Carolis Giancarlo, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Lafragola Mario, membro effettivo, e Munzi Bitetti Patrizia, membro supplente, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

De Fabritiis Camillo, membro effettivo, e Radicioni Alfredo, membro supplente, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bosio Mario Emanuele, membro effettivo, e Tetamo Francesco, membro supplente, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Venturi Roberto, membro effettivo, e Vitiello Tullio, membro supplente, per il Ministero della marina mercantile;

Brancati Aldo, membro effettivo, e Catalano Luigi, membro supplente, designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) *In rappresentanza del Ministero della sanità*:

Frascione Emidio, membro effettivo, e Politi Lamberto, membro supplente;

Fassari Luciano, membro effettivo, e Poggiolini Duilio, membro supplente;

Giannico Luigi, membro effettivo, e Bellani Luigino, membro supplente;

d) Pocchiari Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità, membro effettivo, e Chiavarelli Stefano, membro supplente;

e) *In rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche*:

Rossi Bernardi Luigi, membro effettivo, e Ravagnan Giampietro, membro supplente;

f) *In rappresentanza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*:

Ardigò Achille, membro effettivo, e Marino Romualdo, membro supplente;

Coppa Giorgio, membro effettivo, e Parlagreco Attilio, membro supplente;

Paretti Orazio, membro effettivo, e Vigone Luciano, membro supplente;

Francisconi Doro, membro effettivo, e Leli Lelio, membro supplente;

Baldini Giancarlo, membro effettivo, e Stanzani Claudio, membro supplente;

Scarpellini Mauro, membro effettivo, e Mastruzzi Salvatore, membro supplente;

Grandi Olimpio, membro effettivo, e Paci Alberto, membro supplente;

Alfonsi Pietro, membro effettivo, e Cati Anselmo, membro supplente;

Iannaccone Angelo, membro effettivo, e Bonsignore Alfredo Dino, membro supplente;

Parodi Eolo, membro effettivo, e Poggiolini Danilo, membro supplente.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto alla nomina dei membri supplenti designati dalle regioni Lombardia e Sardegna nonché alla nomina del direttore, e del relativo supplente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1979

PERTINI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1979
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 276

(4104)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1979.

Sostituzione di due membri effettivi e nomina di un membro supplente del Consiglio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio precedente decreto n. 633 del 10 febbraio 1979, con il quale è stato costituito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerato che i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno hanno comunicato i nominativi del dott. Salvatore Bova e del dott. Aldo Buoncristiano in sostituzione dei rispettivi rappresentanti quali membri effettivi in seno al Consiglio sanitario nazionale, in precedenza designati;

Considerato, altresì, che occorre procedere alla nomina dei membri supplenti in rappresentanza delle regioni Lombardia e Sardegna, giusta riserva di cui all'articolo 3 del citato decreto;

Vista la designazione fatta dalla regione Sardegna;

Rilevato che nonostante i solleciti la regione Lombardia non ha ancora designato il membro supplente;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del Consiglio sanitario nazionale i signori:

Bova dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del prof. Silvio Garattini;

Buoncristiano dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del prof. Giancarlo Bruni.

Art. 2.

Il dott. Enrico Papoff è nominato membro supplente del Consiglio sanitario nazionale in rappresentanza della regione Sardegna.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del membro supplente designato dalla regione Lombardia.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1979

PERTINI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1979
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 275

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Integrazione del comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, concernente interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 985.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

Visto l'art. 8 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, che ha integrato la predetta disposizione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, disponendo che per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o più regioni il comitato indicato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sia integrato da un rappresentante delle regioni interessate;

Vista la nota n. 116522 in data 16 maggio 1978, con cui il Ministero dei trasporti ha richiesto a ciascuna regione la designazione del proprio rappresentante in seno al menzionato comitato;

Viste le lettere di designazione pervenute dalle regioni Lazio, Trentino-Alto Adige, Molise, Piemonte, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Lombardia, Veneto, Sicilia, Umbria, Friuli-Venezia Giulia e Campania;

Considerata l'urgenza di procedere alla integrazione del comitato di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, pur nell'attuale mancanza di designazione del proprio rappresentante da parte di talune regioni, relativamente alle quali verrà provveduto con successivo decreto;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è integrato, ai sensi del terzo comma aggiunto al predetto articolo dall'art. 8, legge 21 dicembre 1977, n. 985, dai seguenti rappresentanti regionali:

per la regione Lazio: Di Segni dott. Alberto, assessore ai trasporti;

per la regione Trentino-Alto Adige: Rosa dottor Rodolfo, funzionario regionale;

per la regione Molise: Rizzi avv. Vittorio, assessore ai trasporti;

per la regione Piemonte: Filardo ing. Vincenzo, funzionario regionale;

per la regione Toscana: Raugi Dino, assessore regionale;

per la regione Liguria: Beggiato Renato, assessore ai trasporti;

per la regione Emilia-Romagna: Grandi Luciano, funzionario regionale;

per la regione Sardegna: Boccone ing. Vittorio, funzionario regionale;

per la regione Lombardia: Beltrami ing. Giorgio, funzionario regionale;

per la regione Veneto: Fabris Pietro, assessore regionale;

per la regione Sicilia: Drago dott. Domenico, funzionario regionale;

per la regione Umbria: Di Iorio dott. Nicola, funzionario regionale;

per la regione Friuli-Venezia Giulia: Cassar dottor Mario, funzionario regionale;

per la regione Campania: Morandi ing. Manfredo, funzionario regionale.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 319

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diabenex », nella confezione flacone 50 compresse da 25 mg, della ditta Benros, in Cenate Sotto. (Decreto di revoca n. 5437/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 settembre 1972, con il quale venne registrata al n. 18794 la specialità medicinale denominata « Diabenex », nella confezione flacone 50 compresse da 25 mg, a nome della ditta Benros, con sede in Cenate Sotto (Bergamo), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Diabenex », nella confezione flacone 50 compresse da 25 mg, registrata al n. 18794, in data 27 settembre 1972, a nome della ditta Benros, con sede in Cenate Sotto (Bergamo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chinostabil » fiale 5 da 2 cc per adulti, nonchè delle categorie compresse 2 e 10 da g 0,60, supposte 5 per bambini e supposte 5 per adulti e della serie fiale 5 da 1 cc per bambini, della ditta Siter S.r.l. - Società italiana terapeutici, in Torino, ed acquistata successivamente dalla ditta Laboratori associati industria farmaceutica L.A.I.F., in Torino. (Decreto di revoca n. 5448/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 marzo 1957, con il quale vennero registrate ai numeri 10633, 10633/A, 10633/B; 10633/C e 10633/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Chinostabil » fiale 5 da 2 cc per adulti nonchè le categorie compresse 2 e 10 da g 0,60, supposte 5 per bambini e supposte 5 per adulti e la serie fiale 5 da 1 cc per bambini, a nome della ditta Siter S.r.l. - Società italiana terapeutici, con sede in Torino, via Raffaele Cadorna, 28, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Procemsa, con sede in Torino, via Bonzanigo, 8;

Visto l'atto di acquisto in data 26 giugno 1964, registrato a Torino il 27 giugno 1964 al n. 029147 dal quale risulta il passaggio di proprietà del prodotto suddetto dalla ditta Siter S.r.l. alla ditta Laboratori associati industria farmaceutica L.A.I.F., con sede in Torino, via Pesaro, 24 e 24/A;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione non avendo la ditta acquirente inviato tutta la documentazione di rito;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chinostabil » fiale 5 da 2 cc per adulti, nonchè delle categorie compresse 2 e 10 da g 0,60, supposte 5 per bambini e supposte 5 per adulti e della serie fiale 5 da 1 cc per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 10633, 10633/A, 10633/B, 10633/C e 10633/1 in data 23 febbraio 1957, a nome della ditta Siter S.r.l. - Società italiana terapeutici, con sede in Torino, via Raffaele Cadorna, 28, ed acquistata successivamente dalla ditta Laboratori associati industria farmaceutica L.A.I.F., con sede in Torino, via Pesaro, 24 e 24/A.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Autorizzazione a talune aziende di credito a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende: Banca popolare di Ponte Valleceppi - Ponte Valleceppi; Cassa di risparmio di Perugia - Perugia; Cassa di risparmio di Città di Castello - Città di Castello; Credito agricolo e commerciale fasanese - Fasano;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Le banche indicate in premessa sono autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3691)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Herbora - IV Salone dell'erboristeria, delle piante officinali e delle attività connesse », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Herbora - IV Salone dell'erboristeria, delle piante officinali e delle attività connesse », che avrà luogo a Verona dal 23 al 28 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Sir - Salone internazionale del regalo, ceramiche, cristallerie, porcellane », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Sir - Salone internazionale del regalo, ceramiche, cristallerie, porcellane », che avrà luogo a Napoli dal 25 al 29 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Abilitazione della sezione « Credito fondiario » dell'Istituto bancario San Paolo di Torino a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge citata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la B.E.I., i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 4 settembre 1978, con la quale è stato chiesto che la sezione « Credito fondiario » dell'Istituto bancario San Paolo di Torino sia abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione « Credito fondiario » dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale delle attività vinicole Vinitaly », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale delle attività vinicole Vinitaly », che avrà luogo a Verona dal 23 al 28 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 29 della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmata a Roma il 1° giugno 1954.

Il giorno 21 aprile 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche richieste dal secondo protocollo di firma ai fini dell'entrata in vigore delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 29 della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmata a Roma il 1° giugno 1954, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 maggio 1957, n. 298, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957.

Le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 29 della citata convenzione entreranno in vigore il 21 maggio 1979.

(4120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Ventilene acuprizzata 8 %

Con decreto ministeriale 2 aprile 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 settembre 1971 all'impresa Pasquale Mormino e Figlio, in Termini Imerese (Palermo), del presidio sanitario denominato Ventilene acuprizzata 8 %, già registrato al n. 0143.

(3595)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Zes blu

Con decreto ministeriale 2 aprile 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 settembre 1971 all'impresa Pasquale Mormino e Figlio, in Termini Imerese (Palermo), del presidio sanitario denominato Zes blu, già registrato al n. 0144.

(3596)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Sorazin

Con decreto ministeriale 2 aprile 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 1° settembre 1972 all'impresa Pasquale Mormino e Figlio, in Termini Imerese (Palermo), del presidio sanitario denominato Sorazin, già registrato al n. 0986.

(3597)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Trizinoc W.P.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 dicembre 1972 all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), del presidio sanitario denominato Trizinoc W.P., già registrato al n. 0945.

(3598)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Tiogamma inodoro 90

Con decreto ministeriale 5 aprile 1979 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 19 settembre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Tiogamma inodoro 90, già registrato al n. 0947.

(3599)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Little Garden 67», in Roma

Con decreto ministeriale 18 aprile 1979, i poteri conferiti al dott. Giuseppantonio Cela, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Little Garden 67», in Roma, sono stati prorogati fino al 18 ottobre 1979.

(4121)

MINISTERO DEL TESORO

Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 19 maggio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosette serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il successivo giorno 21, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla dodicesima estrazione di ventisette serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsate a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (base), patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (primo raddoppio) e patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (secondo raddoppio) nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (base);

2) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (primo raddoppio);

3) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (secondo raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4200)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Vigolo Vattaro

Con deliberazione 2 marzo 1979, n. 1720, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3843/4 C.C di Vigolo Vattaro dal demanio al patrimonio provinciale.

(4082)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centotrentatre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia ed è stata aumentata di quattrocento posti la dotazione organica del ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti recati in aumento deve essere conferito, mediante normale concorso alla qualifica iniziale, al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Visto l'art. 27 del citato decreto-legge n. 111/1978, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centotrentatre posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia che sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) la qualifica rivestita, con l'indicazione della relativa decorrenza, del corrispondente parametro di stipendio e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e vistata in calce dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta si svolgerà a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 6 settembre 1979, alle ore 8.

La prova scritta avrà per oggetto: tema di cultura generale.

La prova pratica avrà per oggetto: dattilografia.

Il colloquio avrà per oggetto:

a) cultura generale;

b) ordinamento penitenziario;

c) nozioni sul rapporto di pubblico impiego relative ai diritti e doveri dell'impiegato;

d) principi generali di statistica.

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed a quella orale, sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere le predette prove.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e di quelli riportati nella prova pratica e nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicato.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 1, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 852, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

3) copia dello stato di servizio, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione del parametro di stipendio con i relativi aumenti biennali.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 8.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui al precedente art. 7, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata dall'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 9.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui allo art. 7, primo comma, sono nominati coadiutori in prova (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1979
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 68

(4070)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, numero 2397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Vista la legge 22 maggio 1971, n. 368;

Accertato che nel ruolo dei magistrati della giustizia militare risultano disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di uditore giudiziario militare.

Al suddetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non abbiano superato il 35° anno di età.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento od abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione - 1ª Sezione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dal concorso:

1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) i documenti annessi alla domanda;
4) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
5) il loro preciso recapito;
6) l'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio.

Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche la loro abituale residenza civile, anteriormente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i titoli e le eventuali pubblicazioni posseduti, anche i seguenti documenti:

1) certificato medico, su carta da bollo rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un medico militare in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'Autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria a cui appartiene l'ufficiale medico.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

2) documento in bollo concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

3) stato matricolare integrale in bollo rilasciato dal Ministero di appartenenza.

Inoltre i concorrenti eventualmente in possesso dei titoli di preferenza previsti dalla legge dovranno produrre la relativa documentazione dimostrativa.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2903, e prima che la commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della difesa richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 5.

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione del candidato dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta dal procuratore generale militare, presidente e, quali membri, da un sostituto procuratore generale militare e da un consigliere della Corte suprema di cassazione, giudice del T.S.M. Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo, ciascun componente la commissione disporrà di dieci punti per ognuno dei concorrenti.

La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 3 e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti sarà osservato quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente, fra l'altro, la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di prova e saranno senza altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, oltre agli assegni di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1979
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 364

(4125)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto ministeriale 4 giugno 1978, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 5 luglio 1978 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976;

Accertato che al n. 38 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 25 giugno 1938 anziché 26 giugno 1938, relativa al dott. Vincenzo Della Corte;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 38 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 5 luglio 1978 leggasi 26 giugno 1938, anziché 25 giugno 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3719)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di ostetricia e ginecologia per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 8 marzo 1978, con il quale il dott. Giuseppe Lirosi, nato il 1° dicembre 1940, a Polistena era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacché non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969;

Vista l'ordinanza pronunziata il 29 marzo 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio; ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Giuseppe Lirosi, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza 18 ottobre 1978, pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dottor Lirosi, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, donde risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 80/100 (ottantacentesimi);

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lirosi, nato a Polistena il 1° dicembre 1940, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1978, con il punteggio di 80/100 (ottantacentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3717)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Cornia Giorgio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Carlo Grassi, direttore dell'istituto di tisiologia dell'Università di Pavia è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 8 gennaio 1979 in sostituzione del prof. Cornia Giorgio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 343

(3715)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1398/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1399/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

1415/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi dell'ente in Bari.

(1416/S)

OSPEDALE «DANIELE - ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisoterapia;

un posto d primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulterori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(1419/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefiascone (Viterbo).

(1418/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(1417/S)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Città di Castello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificata dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(1420/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791240)